



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI
UN SERVIZIO DI PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIO-RIABILITATIVE SECONDO
UN PROGETTO DI INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI PERSONE
AFFETTE DA MALATTIA MENTALE PER L’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

CAPITOLATO TECNICO

GARA N. 8092496

CIG N. 8681329B50

INDICE

ART 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

ART 2 DURATA DEL SERVIZIO

ART 3 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART 4 FORMAZIONE DEL PERSONALE

ART 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – DEC

ART 6 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DITTA APPALTATRICE

ART 7 CONTROLLI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

ART 7.1 APPLICAZIONE DELLE PENALI

ART 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART. 9 PERIODO DI PROVA

ART 10 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

ART 11 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

**ART 12 CLAUSOLA SOCIALE E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO NEI
CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO**

ART 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento di un servizio che offra prestazioni domiciliari socio-riabilitative secondo un progetto di intervento individualizzato, a favore di utenti affetti da malattia mentale seguiti dai servizi del Dipartimento di Salute Mentale dell'A.Ulss 8 Berica, da svolgersi durante l'arco di tutta la settimana.

Il servizio richiesto dovrà:

- Garantire agli utenti un supporto socio-riabilitativo ed educativo a domicilio;
- Aiutare gli utenti nello sviluppo affettivo, cognitivo ed emozionale;
- Facilitare gli utenti nella ricerca di un rapporto sereno con l'ambiente sociale di appartenenza;
- Favorire l'integrazione sociale degli utenti

Il servizio in appalto rientra fra le attività previste dal DPCM 12.01.2017 LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) all'articolo 26 comma 1.

UTENTI DEL SERVIZIO

Il servizio domiciliare è rivolto a persone affette da malattia mentale seguite dai servizi del Dipartimento di Salute Mentale dell'A.ULSS 8 Berica.

In particolare il servizio è rivolto a:

1. Pazienti al termine di un percorso riabilitativo più o meno lungo che veda nella domiciliarità il vertice di maggior autonomia personale e di minimo utilizzo delle strutture psichiatriche. In questi casi la domiciliarità può essere rappresentata dalla famiglia d'origine (rientro a casa) oppure da una nuova soluzione abitativa, sia singola, sia in convivenza con altri;
2. Pazienti affetti da importante patologia psichiatrica in fase di stabilizzazione psicopatologica, con o senza percorsi riabilitativi precedenti, per i quali la permanenza nel proprio domicilio appaia come la soluzione più opportuna per il benessere della persona. In questi casi gli interventi dovranno mirare, oltre al supporto socio-riabilitativo, a ridurre i rischi da evitamento, esclusione sociale e da ulteriori perdite di abilità del paziente.

In entrambe le tipologie i pazienti non devono avere in corso altri progetti residenziali o semi-residenziali in carico al DSM, fatta eccezione per una prevista necessaria fase di temporaneo passaggio progettuale (es: fase di rientro da una comunità, motivazione ad un inserimento diurno, per cui il progetto di sostegno nella domiciliarità funga da accompagnamento).

Nello specifico, **si stimano annualmente:**

- **5 casi con progetti a BASSA intensità**
- **15 casi a MEDIA intensità**
- **4 casi ad ALTA intensità**

Si precisa tuttavia che nel corso del periodo contrattuale la numerosità di casi per ciascun livello di intensità potrà variare in funzione delle esigenze dell'Ente.

Si precisa che per l'erogazione del servizio sono previste 47 settimane/anno.

La base d'asta triennale è pari ad Euro 272.550,00 (Iva esclusa)

Il calendario degli interventi sarà deciso al momento della definizione del progetto. In ogni caso i progetti sono autorizzati per periodi massimi di 6 mesi, rinnovabili fino ad un massimo di 24 mesi, salvo espressa autorizzazione del Direttore di DSM per casi di particolare complessità.

Gli interventi avranno luogo con orario compreso nella fascia oraria dalle 8 alle 17 e comunque preventivamente concordati con il DSM.

ART 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di 36 mesi con decorrenza indicata nel contratto.

L'Azienda potrà avvalersi della facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

La prosecuzione potrà essere disposta previo accertamento di:

- assenza di contestazioni sulla regolare esecuzione del contratto;
- assenza di mutamenti nell'organizzazione interna di questa Azienda ULSS;
- disponibilità delle risorse.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria potrà disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso sia avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 38 del Codice.

Qualora, durante il periodo contrattuale, l'Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblicassero il prezzo di riferimento del servizio oggetto della presente gara, la ditta aggiudicataria dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento in applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in mancanza la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ART 3 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicataria dovrà fornire personale qualificato (educatore professionale sociosanitario*o tecnico della riabilitazione psichiatrica**, operatore socio-sanitario OSS, psicologo-psicoterapeuta) in relazione alle prestazioni ed attività previste, garantendo la continuità del servizio.

Le prestazioni da svolgere si articolano a seconda del livello di intensità (bassa, media, alta) di sostegno domiciliare, che viene definito dal progetto di intervento individualizzato.

**od equipollenti ex L. n. 205/2017, comma 596 - Laurea in Educazione Professionale afferente alla classe L/SNT2, o classe SNT/02-precedente ordinamento-, o titoli equipollenti previsti dal DM 22 giugno 2016, e DM 9 agosto 2019);*

*** di cui al DM 270 del 2004).*

In particolare:

a) INTENSITA' BASSA: Destinata a pazienti a domicilio che necessitano di minimi interventi.

Tempo: 1 ora settimanale

Operatori: un operatore socio-sanitario (o educatore professionale sociosanitario).

Attività: intervento programmato a domicilio che preveda assistenza nelle relazioni familiari e sociali; pianificazione della quotidianità; miglioramento delle capacità necessarie alla gestione della casa, dell'eventuale lavoro e dei rapporti sociali; sostegno del coping e del ruolo sociale.

b) INTENSITA' MEDIA: Destinata a pazienti a domicilio che necessitano d'interventi centrati su specifici bisogni.

Tempo: 3 ore settimanali, di cui:

- 2 ore operatore socio-sanitario (o educatore professionale sociosanitario);
- 1 ora educatore professionale sociosanitario* (o tecnico della riabilitazione psichiatrica**) (**od equipollenti ex L. n. 205/2017, comma 596 - Laurea in Educazione Professionale afferente alla classe L/SNT2, o classe SNT/02-precedente ordinamento-, o titoli equipollenti previsti dal DM 22 giugno 2016, e DM 9 agosto 2019).*)
(** di cui al DM 270 del 2004).

Attività: interventi domiciliari atti a migliorare le risorse sia personali sia ambientali; interventi mirati al coinvolgimento di familiari/parenti/amici o altre figure di riferimento; eventuali interventi di tipo psicoeducativo; strategie di prevenzione delle crisi o della gestione non efficace delle problematiche stressanti; interventi educativi in merito alla supervisione sull'uso della terapia farmacologica; eventuale intervento mirato concordato con lo psichiatra curante o altro referente del CSM; rafforzamento delle strategie di coping e del mantenimento del ruolo sociale.

c) INTENSITA' ALTA: Destinata a pazienti a domicilio con necessità di sostegno intensivo.

Tempo: 5 ore settimanali di cui:

- 2 ore operatore socio-sanitario (o educatore professionale sociosanitario);
- 3 ore educatore professionale sociosanitario* (o tecnico della riabilitazione psichiatrica**) (**od equipollenti ex L. n. 205/2017, comma 596 - Laurea in Educazione Professionale afferente alla classe L/SNT2, o classe SNT/02-precedente ordinamento-, o titoli equipollenti previsti dal DM 22 giugno 2016, e DM 9 agosto 2019).*)
(** di cui al DM 270 del 2004).

Attività: interventi a domicilio anche in situazione subcritica atti a ridurre la sofferenza; interventi riabilitativi riguardanti le capacità necessarie alla vita quotidiana; coinvolgimento dei familiari; attività motivazionale e di supervisione nell'assunzione corretta dei farmaci previsti; utilizzo di approcci orientati alla soluzione dei problemi, alla normalizzazione e alla negoziazione; supporto riabilitativo, alle strategie di coping e al mantenimento del ruolo sociale; interventi inerenti al tempo libero; eventuale intervento mirato concordato con lo psichiatra curante o altro referente del CSM.

PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA

L'aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, uno psicologo-psicoterapeuta che dovrà avere il ruolo di responsabile della gestione del servizio, di referente per gli operatori e di collegamento con gli psichiatri curanti.

Lo psicologo-psicoterapeuta, inoltre, acquisisce le informazioni sul paziente, si confronta sul progetto con lo psichiatra curante e supervisiona gli interventi di presa in carico degli operatori; inoltre, ha anche il compito di comunicare allo psichiatra curante ed all'Ufficio Amministrativo del DSM eventuali sospensioni temporanee o anticipate del progetto per qualsiasi motivo.

Prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicataria è tenuta a presentare all'Azienda ULSS l'elenco nominativo degli operatori che espletano il servizio di cui trattasi, specificando per ciascuno la qualifica e l'inquadramento normativo e retributivo.

Tutti i rapporti giuridici, economici, normativi e disciplinari riferiti al personale, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'aggiudicataria.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità l'aggiudicataria dovrà garantirne lo svolgimento senza soluzione di continuità, anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del proprio personale. Dovrà, inoltre, provvedere all'avvicendamento immediato dell'operatore professionale del quale, ad insindacabile giudizio dell'Azienda ULSS, venga ritenuta opportuna la sostituzione.

L'aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con la massima professionalità, assicurando sempre efficienza ed efficacia.

Il Dipartimento di Salute Mentale:

- propone il progetto socio-riabilitativo individualizzato che viene definito nei dettagli con lo psicologo-psicoterapeuta coordinatore del servizio dell'aggiudicataria che rinvia al Centro di Salute Mentale il progetto definitivo;
- segue il paziente da un punto di vista psichiatrico durante lo svolgimento del progetto;
- esegue una supervisione almeno mensile per il controllo dell'andamento del progetto e la verifica degli obiettivi raggiunti;
- ogni paziente è seguito da uno psichiatra del Centro di Salute Mentale.
- lo psichiatra curante formalizza la data di conclusione del progetto inviando una email di comunicazione all'Ufficio Amministrativo del DSM e per conoscenza al direttore del DSM
- lo psichiatra curante valuta almeno mensilmente il controllo dell'andamento del progetto.

Tutti i progetti sono autorizzati dal Direttore del DSM, dopo presentazione di un progetto (scheda di invio per trattamento psicosociale) da parte dello psichiatra curante, seguendo la "procedura per gli inserimenti riabilitativi del DSM", in cui va anche indicato il livello di intensità dell'intervento richiesto. L'autorizzazione è inviata allo psichiatra curante ed allo psicologo-psicoterapeuta responsabile del progetto dell'Ente aggiudicatario. Dopo la formale autorizzazione del direttore del DSM, l'inizio del progetto decorrerà dalla data di primo accesso al servizio comunicata dallo psicologo-psicoterapeuta dell'aggiudicatario allo psichiatra curante e all'ufficio amministrativo del DSM. Ogni cambio di intensità del progetto deve essere autorizzato dal Direttore del DSM con le stesse modalità della prima presa in carico sopradescritta.

Annualmente il responsabile del servizio della ditta affidataria (psicologo-psicoterapeuta) invia al direttore del DSM un report indicando per ogni utente preso in carico:

- informazioni anagrafiche
- informazioni diagnostiche,
- tipologia degli interventi messi in atto, aree di intervento,
- altri dati (numero dei ricoveri degli utenti, sintesi dei risultati delle scale di valutazione utilizzate, criticità ed azioni di miglioramento adottate).

Modalità di integrazione con il territorio: In ogni livello d'intensità, laddove possibile, gli interventi mirano sempre al coinvolgimento di risorse ambientali cosiddette informali, gruppi sociali, parrocchie, volontariato, associazionismo, amicizie, famiglie di riferimento, datore di lavoro, condomini, ecc ed all'eventuale loro utilizzo verso un allargato supporto al paziente.

ART 4 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Ditta dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione degli operatori che saranno impiegati nel servizio, compresi quelli di nuovo inserimento nel corso del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia, dalle disposizioni del presente capitolato e dal piano relativo all'offerta formativa presentato in sede di presentazione dell'offerta tecnica dalla ditta medesima. Gli oneri di questa formazione sono a carico dell'Affidatario. L'Azienda ULSS 8 Berica si riserva la possibilità di effettuare controlli sui programmi e sullo svolgimento dei corsi di formazione organizzati dall'Affidatario, utilizzando all'uopo personale di propria fiducia. La formazione e l'addestramento specifico dovranno ricomprendere anche tutti gli aspetti della sicurezza contro gli infortuni e l'igiene ambientale, così come espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 Art. 37, commi 4.c e 5. Tale specifica formazione/addestramento dovrà essere debitamente certificata.

ART 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - DEC

L'Azienda ULSS individuerà nell'atto di affidamento il Direttore dell'Esecuzione del Contratto il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto secondo quanto stabilito dagli artt. 101, c. 2 e ss. e 111, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART 6 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DITTA APPALTATRICE

L'affidatario dovrà individuare un proprio Responsabile che interagirà con l'Azienda ULSS, per tutta la durata dell'appalto, in nome e per conto dell'affidatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il Responsabile del servizio dovrà essere costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART 7 CONTROLLI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

L'Azienda ULSS si riserva ampie facoltà di controllo e vigilanza sull'applicazione da parte della ditta aggiudicataria delle condizioni stabilite dal presente capitolato, dalla documentazione di gara, dall'offerta della ditta aggiudicataria nonché sul rispetto degli aspetti organizzativi, clinico-assistenziali, al personale impiegato e alla sicurezza dei lavoratori.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente capitolato oltre che a quelli dichiarati dalla Ditta nell'offerta tecnica.

I controlli potranno essere, ad insindacabile giudizio dell'Azienda ULSS, sia di processo (mezzi e procedure) che di risultato.

I controlli di processo riguarderanno la verifica dell'applicazione di tutte le specifiche tecniche riguardanti mezzi e procedure indicate nel capitolato e nell'offerta tecnica della Ditta Aggiudicataria.

I controlli di risultato consistono nella verifica del risultato del servizio, al fine di valutarne la qualità e correggere le inadempienze che potrebbero costituire l'elemento per l'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

I controlli saranno effettuati con la periodicità che verrà determinata dall'Azienda ULSS, anche in contraddittorio con il personale incaricato dalla Ditta.

La Ditta dovrà acconsentire all'esercizio da parte dell'Azienda ULSS di verifiche periodiche sull'andamento delle attività descritte nel presente capitolato speciale d'appalto.

La regolare esecuzione del servizio è verificata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, disciplinato dall'art. 8 del presente capitolato. mediante controlli periodici.

La Ditta dovrà prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche stesse, nonché a mettere a disposizione tutti i documenti, le informazioni, i prospetti, gli organigrammi, i tabulati che gli saranno richiesti nel corso delle verifiche.

Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni degli utenti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a trasmettere al RUP, entro 15 giorni successivi alla data dei controlli, i verbali che riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto delle condizioni contrattuali, e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della Stazione appaltante e del Direttore dell'esecuzione.

ART 7.1 APPLICAZIONE DELLE PENALI

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità previste dal D Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii. in caso di non conformità/ritardi.

In particolare, qualora l'aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni

del capitolato l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti di seguito dettagliati.

Sarà applicata una penale **pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale triennale:**

- per ritardi nell'avvio del servizio, rispetto ai tempi indicati nel contratto, per ogni giorno di ritardo;
- per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel capitolato tecnico, nel contratto e nell'offerta presentata, (per ogni giorno di ritardo/non conformità);
- per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto;
- per ogni giorno di impiego di operatori con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dal presente capitolato speciale e dall'offerta presentata, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopraccitati punti, ma non così grave da comportare la risoluzione del contratto.

Le penali sono elevate fino all'1 per mille in caso di recidiva.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Capitolato, ovvero alla risoluzione del contratto, saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante, tramite PEC. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, tramite PEC, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni rappresentate non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempimento, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento o darà corso alla risoluzione del contratto. L'Appaltatore dovrà effettuare il pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla garanzia definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare, salve le eventuali somme svincolate automaticamente, in relazione all'avanzamento dell'esecuzione. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Azienda sanitaria destinataria della fornitura ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, salvo il risarcimento del danno. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Per le suddette penali verranno emesse apposite note di addebito.

Perdurando l'inosservanza di pattuizioni di contratto, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto stesso a proprio insindacabile giudizio, applicando le penali salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell'importo contrattuale il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, in conformità a quanto disposto dall'art. 113-bis, co. 4, del Codice.

ART 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale sarà corrisposto, previa liquidazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto o suo delegato su presentazione, da parte della ditta aggiudicataria, di apposita fattura mensile posticipata sulla base del servizio effettuato.

Il pagamento del servizio avverrà tramite la corresponsione di una quota settimanale per utente omnicomprensiva di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato (intervento domiciliare, attività svolte in fase di programmazione del progetto, gestione, supervisione).

La quota dovrà essere articolata per:

- Quotazione settimanale per utente con livello di intensità bassa;
- Quotazione settimanale per utente con livello di intensità media;
- Quotazione settimanale per utente con livello di intensità alta.

Per i casi particolarmente complessi (alta intensità di intervento), qualora a seguito della programmazione non segua la presa in carico, verrà riconosciuto un prezzo forfettario di Euro 250.00 omnicomprensivo per le attività espletate dall'aggiudicatario per l'avvio del progetto di intervento personalizzato (NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA).

La ditta aggiudicataria procederà alla fatturazione mensile dei servizi effettivamente resi, a decorrere dall'avvio degli interventi a domicilio.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatturazione specificando i seguenti elementi in fattura:

- a. numero utenti
- b. livello di intensità,
- c. quote settimanali impiegate, relative ai vari livelli di attività.

Alla fattura andranno allegati:

- 1) un elenco firmato e timbrato dal responsabile dell' Ente aggiudicatario con i nominativi degli utenti, il livello di intensità con le ore di intervento effettuate, indicando la percentuale del tempo utilizzato per l'attività di programmazione/supervisione;
- 2) le schede mensili degli interventi domiciliari effettuati, con le firme degli utenti interessati (documento predisposto dal DEC del Servizio).

In caso di conclusione anticipata del progetto è previsto il riconoscimento economico delle quote settimanali nei termini di seguito riportati:

- di 4 settimane, in quota del 100%, successive alla data di conclusione anticipata rispetto alla scadenza programmata, qualora la conclusione avvenga nelle prime 4 settimane dall'inizio dell'attività

- di 2 settimane, in quota del 100%, successive alla data di conclusione anticipata rispetto alla scadenza programmata, qualora la conclusione avvenga dopo le prime 4 settimane dall'inizio dell'attività.

In caso di sospensione temporanea verrà riconosciuto:

- il 50% della quota settimanale fino a due settimane successive a quella dell'ultimo intervento effettuato
- il 25 % della quota per la terza e quarta settimana
- dopo la quarta settimana il progetto si considera automaticamente concluso.

Con il termine “sospensione” si fa riferimento a eventuali periodi di **assenza** degli utenti, per **motivi** di vario tipo (ad esempio ricovero o altre assenze, indisponibilità degli utenti per altri motivi legati al percorso terapeutico-riabilitativo, rifiuto o ripensamento degli utenti ad utilizzare il servizio proposto).

La sospensione prevede la conservazione del posto, previa tempestiva comunicazione da parte dello psicologo-psicoterapeuta responsabile del progetto allo psichiatra curante e all'Ufficio Amministrativo del DSM ed accordo con lo psichiatra di riferimento, fino a un massimo di 4 settimane, trascorse le quali il progetto si considera automaticamente concluso.

La conclusione anticipata del progetto viene formalizzata dallo psichiatra curante tramite comunicazione email inviata all'Ufficio Amministrativo del DSM e all'Ente aggiudicatario e per conoscenza al Direttore del DSM.

La sospensione temporanea del progetto viene comunicata dal responsabile del Servizio dell'Ente Aggiudicatario allo psichiatra curante e all'Ufficio Amministrativo del DSM e per conoscenza al direttore del DSM con la specificazione della data da quando il servizio è stato sospeso.

L'importo contrattuale offerto si intende onnicomprensivo di qualsiasi onere e spesa a carico della ditta aggiudicataria. Pertanto nulla sarà dovuto se non l'importo offerto in sede di gara per il servizio effettivamente reso.

L'importo offerto rimarrà fermo ed invariato per tutta la durata dell'appalto, anche in caso di eventuale prosecuzione del servizio nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento.

La ditta affidataria nei rapporti con la stazione appaltante dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore.

I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile, previa emissione di fattura. L'Appaltatore dovrà emettere e trasmettere le fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Per indirizzare correttamente le fatture, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

La fattura dovrà essere intestata all'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e dovrà riportare:

- descrizione dei servizi resi, quantità e periodo di riferimento
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Le fatture saranno emesse in conformità ai prezzi proposti in sede di gara di appalto, che dovranno comprendere tutto quanto richiesto dal presente Capitolato e quanto integrativamente proposto dall'appaltatore in sede di offerta. L'IVA a carico dell'U.L.SS. sarà applicata nella misura ridotta, ove prevista dalla normativa vigente.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 gg dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che avverrà entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura.

Il predetto pagamento sarà effettuato su conti correnti bancari o postali dedicati. Gli interessi moratori saranno corrisposti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002. Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'offerta tecnica ed economica e dal Capitolato d'Oneri. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto.

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

In caso di Raggruppamenti temporanei d'Imprese per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d'appalto, per ciascun pagamento dovranno essere inviate le fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutte le imprese raggruppate, ciascuna per la propria quota di prestazioni eseguite. Il pagamento, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell'impresa capogruppo mandataria, salvo nel caso in cui la mandataria medesima chieda di pagare direttamente le singole imprese raggruppate, fornendo, al contempo, ampia liberatoria e preciso impegno a tenere indenne l'Azienda Ulss 8 Berica da qualsivoglia pretesa in ordine alle obbligazioni derivanti alla stessa dal contratto di appalto.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto, qualora il Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. da parte della Stazione Appaltante.

ART. 9 - PERIODO DI PROVA

Per i primi sei mesi il servizio si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'AULSS una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Al termine del suddetto periodo, qualora l'aggiudicataria non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'AULSS potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni da comunicare alla ditta aggiudicataria con PEC/lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'eventualità di recesso alla ditta aggiudicataria spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo e senza pretesa alcuna da parte dell'operatore economico aggiudicatario.

ART 10 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio (si applicherà la Legge 146/90 e ss.mm.ii.).

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

In caso di scioperi generali di categoria, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero

programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto attraverso l'adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l'impresa aggiudicataria mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L'impresa aggiudicataria dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Servizio eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Qualora l'impresa aggiudicataria sospendesse il servizio l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ART 11 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

ART 12 CLAUSOLA SOCIALE E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto di cui si tratta è attualmente affidato ad una ditta.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, al fine promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, al presente contratto si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, in armonia con l'organizzazione aziendale prescelta dalla ditta e nella misura e nei limiti in cui detto riassorbimento sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto del presente appalto e con la pianificazione e organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente.

Detta clausola dovrà essere accettata in sede di produzione dell'offerta per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

La Stazione Appaltante sarà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, si indicano i dati (in allegato alla documentazione di gara – ALLEGATO 5) relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e fornito dall'appaltatore uscente.

La ditta si impegna a rispettare le previsioni del progetto di assorbimento presentato in sede di gara e a mettere a disposizione tali dati, a richiesta della Stazione Appaltante, a conclusione del contratto in corso ed in ogni caso, al momento dell'avvio della nuova gara.